



Circolo didattico statale “Leonardo Sciascia”



Via Napoleone Colajanni, s.n. - 93100 Caltanissetta
sito web www.leonardosciascia.edu.it
posta elettronica ordinaria clee001006@istruzione.it
posta elettronica certificata clee001006@pec.istruzione.it
telefono 093421404 – codice fiscale 80007120852
codice per fatturazione elettronica UF4982

**Al personale docente e A.T.A.
Al direttore SS.GG.AA.
Ai genitori degli alunni
Al sito web- Regolamenti**

OGGETTO: DIRETTIVA “VIGILANZA SUGLI ALUNNI” a.s. 2023/2024

Si trasmette la presente direttiva, per definire in via preventiva le misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

La presente direttiva viene diffusa mediante:

- presa visione da parte di tutto il personale docente e ATA;
- informazione ai genitori degli alunni tramite Assemblee di classe, registro elettronico, sito web-Regolamenti;

Tutto il personale della scuola è tenuto a seguire scrupolosamente la seguente Direttiva.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola.

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative allo stato giuridico del personale docente, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico – D.Lgs. 297/94; D.P.R. n. 275/99; Legge n. 312/80; CCNL comparto scuola 2006/09 e CCNL settore Istruzione e Ricerca 2016/18); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: artt. 2043, 2047, 2048).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA e al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 05/09/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/07/1972, n. 2590; Cass. 07/06/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 04/03/1977, n. 894).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, **in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

2. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

DOCENTI

Come stabilito dal C.C.N.L. comparto scuola 2006/09, fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi, accogliendoli all'entrata, accompagnandoli nelle rispettive aule, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola.

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio.

I docenti accolgono gli alunni nei cortili d'ingresso deliberati dal Consiglio di Circolo e da lì consegnano gli alunni ai genitori che attenderanno i propri figli fuori dai cancelli.

Eventuali reiterati ritardi dei docenti, senza giustificato motivo, oltre a provocare disfunzioni del servizio, espongono il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Ogni docente in servizio alla prima ora dovrà trovarsi nei punti di accoglienza almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, responsabili della vigilanza sugli alunni della classe sono tutti i docenti assegnati alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collega disponibile o un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006-09).

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici al di fuori dell'orario assegnato alla classe, per attivarsi in caso di eventuale necessità di allontanamento di alunni con malessere e in tutti gli altri casi in cui il personale docente è costretto ad allontanarsi dalla classe, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici di Segreteria o per esigenze impellenti.

Il collaboratore in servizio nelle aree d'ingresso agli edifici è tenuto a:

- presidiare l'accesso al fine di impedire l'ingresso di visitatori/genitori non autorizzati.

Nel caso di alunni in bagno, quando non accompagnati dai docenti, i collaboratori vigilano davanti le porte dei bagni senza accedervi.

GLI ALUNNI

In ragione dell'età, gli alunni devono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti attenendosi alle regole di comportamento fissate, devono rispettare le persone, gli arredi e gli ambienti scolastici. Eventuali danni agli arredi scolastici, causati dagli alunni, dovranno essere riparati con spese a carico delle famiglie.

3. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

DOCENTI

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti della prima ora sono tenuti ad essere presenti ai cancelli in cortile **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. In ogni caso il docente è sempre tenuto ad essere presente a scuola 5 minuti prima dell'inizio del proprio turno** (Art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/09).

a) Scuola dell'infanzia

Gli alunni saranno accolti nei cortili dagli insegnanti di sezione. Solo in casi di emergenza sarà consentito l'accesso all'edificio scolastico a un solo genitore per ciascun bambino. In caso di pioggia battente i genitori potranno attendere con i loro figli sotto i gazebi presenti nei cortili dei plessi scolastici.

b) Scuola primaria

Cinque minuti prima del suono della campana, i collaboratori scolastici aprono i cancelli individuati per l'accesso, dove gli alunni trovano ad attenderli gli insegnanti della prima ora. L'ingresso degli alunni nell'edificio avviene in fila con ordine e accompagnati dall'insegnante della prima ora.

In caso di pioggia battente i genitori potranno attendere con i loro figli sotto i gazebi presenti nei cortili dei plessi scolastici.

I genitori sono in ogni caso tenuti a non lasciare incustoditi i figli prima dell'orario d'ingresso.

L'accoglienza e vigilanza sugli alunni, in ingresso, al suono della campana è assicurata dall'insegnante della prima ora e dai collaboratori scolastici di primo turno che vigilano al cancello e nei vari punti d'ingresso.

È vietato l'accesso nell'atrio interno alla scuola prima del suono della campana, tranne che per alunni con disabilità, autorizzati dal dirigente scolastico e sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico o di altro personale scolastico.

Gli alunni di tutte le classi indosseranno il grembiule o una divisa concordata con i genitori, come da indicazioni degli insegnanti.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Tutti i collaboratori scolastici dovranno indossare, per l'intero orario di servizio, il cartellino di riconoscimento fornito dall'Istituzione.

Si dispone che presso i cancelli individuati come punti d'ingresso all'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno le vie d'ingresso all'edificio come da disposizioni previste nel piano dei servizi.

Tutti i cortili dei vari plessi sono interdetti alle automobili e ai motoveicoli.

La porta di ingresso principale dei tre plessi non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta.

4. VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI

L'insegnante che deve effettuare il cambio dell'ora dovrà accertarsi che il collega subentrante sia già disponibile. Il cambio deve avvenire con la massima tempestività. È assolutamente vietato lasciare la classe senza sorveglianza.

Non è autorizzata la circolazione degli alunni fuori dalle loro classi, negli edifici scolastici e nelle aree di pertinenza, senza accompagnatore adulto.

I collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnanti.

Gli alunni devono rimanere nell'aula. L'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti e provvedere alla vigilanza della classe, segnalando tempestivamente in segreteria o ai collaboratori della Dirigente le situazioni di classi scoperte.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Responsabile di plesso.

Per agevolare le comunicazioni con gli uffici e con i docenti collaboratori TUTTI I DOCENTI che assumono servizio sono tenuti ad accedere a scuola dal cancello A- ingresso principale; chi sa di essere in disponibilità è tenuto ad accertarsi che non gli siano state attribuite ore di sostituzione dei docenti in assenze brevi.

5. VIGILANZA DURANTE LA PAUSA RICREATIVA

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza sia sempre a carico dei docenti che completano l'ora.

Si ricorda a tutti i docenti che è vietato mandare gli alunni in bagno da soli durante la ricreazione. Le classi vanno accompagnate dal docente di turno in classe.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorveglieranno i servizi loro affidati. I bagni vanno igienizzati subito dopo l'intervallo.

Tutte le sezioni/ classi potranno svolgere l'intervallo negli spazi esterni presenti nei vari plessi, purché i docenti ne curino la vigilanza. In tal caso la vigilanza dovrà essere sempre esercitata da tutti gli insegnanti in servizio nella classe in quella fascia oraria.

Per prevenire possibili incidenti ed evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, gli insegnanti organizzeranno giochi che coinvolgono gli alunni e ne consentono il controllo (es. girotondo).

Devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture e agli arredi.

6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO A FINE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, essi siano sempre accompagnati dal docente in servizio durante l'ora presso il cancello di riferimento in cortile e da lì consegnati al genitore. Ciò deve avvenire qualche minuto prima del suono della campana, badando bene che non si formino assembramenti nelle vie d'uscita.

Presso ciascuna porta di uscita dell'edificio, deve essere presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli alunni. Un collaboratore scolastico, in servizio nel turno, vigilerà al cancello per evitare che i genitori entrino in cortile.

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila.

Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.

Al cancello gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori/tutori o da persone da questi delegati. I docenti provvederanno, durante i primi giorni, a ricordarsi con la segreteria per prendere visione delle deleghe.

In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo, corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria o in possesso dei docenti. In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta.

La delega è consentita soltanto agli alunni di classe quinta.

7. RITARDI GENITORI ALL'USCITA

I genitori sono tenuti a prelevare i propri figli con puntualità e, in casi eccezionali di giustificato ritardo, a darne preavviso telefonico all'insegnante per il tramite del diario o telefonando in segreteria, in modo che la scuola possa organizzare la sorveglianza. In caso di ritardo di oltre 15 minuti dei genitori o dei delegati maggiorenni, il docente dell'ultima ora deve rimanere con l'alunno, provvedendo alle necessarie telefonate per rintracciare i genitori. In casi estremi, soprattutto in caso di comportamento reiterato, l'insegnante è autorizzato a chiamare gli Uffici di Polizia Municipale ai quali si chiederà di rintracciare i genitori.

I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (4 volte ravvicinate) entro 15 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando la Dirigente scolastica.

Il tempo aggiuntivo di vigilanza prestato dal docente deve essere annotato su apposito registro controfirmato dall'ins. collaboratrice di scuola dell'infanzia o primaria. A conclusione di ciascun bimestre, a seguito di controllo del registro a cura della Dirigente, verranno autorizzati i tempi di **recupero dalle attività funzionali** all'insegnamento.

8. ENTRATE IN RITARDO/USCITE ANTICIPATE, ASSENZE

L'entrata posticipata o l'uscita anticipata, di norma, dovrà essere comunicata anticipatamente agli insegnanti. Gli alunni ritardatari saranno ammessi in classe, se accompagnati da un genitore, il quale dovrà accompagnare il proprio figlio all'ingresso principale dell'edificio, ma non potrà accedere all'interno della struttura. L'alunno in ritardo accede in classe accompagnato dal collaboratore scolastico.

I permessi di uscita anticipata per giustificati motivi saranno autorizzati dal docente dell'ora, esclusivamente se l'alunno verrà prelevato direttamente da un genitore o altro adulto delegato per iscritto. Il genitore ha l'obbligo di avvisare in anticipo l'insegnante di classe.

Dopo tre entrate posticipate e/o tre uscite anticipate all'interno dello stesso mese, l'insegnante annoterà un giorno complessivo di assenza e l'autorizzazione dovrà essere rilasciata dalla Dirigente scolastica o dal docente collaboratore vicario presso gli uffici del plesso direzionale.

In caso di assenza per malattia superiore a 10 giorni, il genitore deve esibire opportuna certificazione. In caso di un'assenza prolungata per motivi di famiglia è necessaria una dichiarazione dei genitori, possibilmente preventiva. Nella scuola primaria, in caso di assenze prolungate apparentemente ingiustificate, la scuola contatta in via prioritaria la famiglia e successivamente i Servizi sociali, il Tribunale dei minori, l'Osservatorio territoriale per la DI.SCO. al fine di segnalare l'inadempienza dell'obbligo scolastico. Nel caso di assenze è opportuno consultare il registro elettronico e informarsi sulle attività svolte dalla classe affinché l'alunno possa recuperare le lezioni non frequentate. In nessun caso l'insegnante è tenuto a garantire che l'alunno svolga a casa quello che avrebbe dovuto svolgere in classe.

E' previsto il monitoraggio delle presenze in sezione per gli alunni della scuola dell'infanzia, nel caso di alunni non frequentanti, gli stessi perdono il diritto alla conservazione del posto nella sezione di appartenenza.

Gli esiti del monitoraggio, per gli alunni di scuola primaria saranno comunicati all'Osservatorio per la DI.SCO.

9. USCITE DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

Tutte le uscite dalla classe da parte degli alunni della scuola primaria, dovranno essere annotate su RE.

Non è consentito l'allontanamento temporaneo degli alunni dall'aula per motivi disciplinari.

Allo stesso modo, i docenti non faranno uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattiche (fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale collaboratore scolastico. Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) è effettuata dal personale collaboratore scolastico. Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente all'ufficio di Dirigenza ogni eventuale comportamento o situazione pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi.

10. MENSA

Durante il servizio mensa, i docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non potranno assentarsi per espletare altri compiti.

Durante la refezione scolastica i collaboratori scolastici, pur non sostituendo i docenti, si affiancheranno ad essi per supportare gli alunni ed aiutarli in caso di necessità. Il tempo del pasto è gestito dai rispettivi insegnanti, i collaboratori scolastici devono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza, a supporto dei docenti.

Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale e, durante il pranzo, li controlleranno ed educeranno a comportamenti corretti.

11. VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI DALL'AULA ALLA PALESTRA/LABORATORI.

Gli alunni che si recano in Palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative o che si spostano per raggiungere gli altri plessi, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti in servizio in quelle classi per l'ora interessata e per la disciplina coinvolta. In caso di spostamenti che impegnano la classe per più ore, tutti i docenti di classe, organizzano flessibilmente l'orario in modo da garantire la vigilanza continua sugli alunni. In caso di spostamenti di più classi, per le vie della città, sarà cura dei responsabili di plesso provvedere per tempo ad informare l'Ufficio di direzione per le opportune comunicazioni al comando dei Vigili Urbani.

La sorveglianza nella palestra/laboratorio è affidata all'insegnante assegnata per quell'ora.

L'uso delle attrezzature sportive è a carico del docente che inizia l'ora.

Particolare attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva e verrà segnalato qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

12. ESPERTI ESTERNI

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno per iscritto, di volta in volta, l'autorizzazione al dirigente scolastico.

L'eventuale intervento gratuito di esperti esterni nelle classi, a scopo didattico, per svolgere attività di supporto che migliorino la conoscenza in settori specialistici, è consentito purché non sostituisca la funzione degli insegnanti e si svolga sotto il loro controllo e la loro presenza, in quanto responsabili dell'attività scolastica e della sorveglianza degli alunni.

Pertanto, nel caso di intervento in classe di "esperti" l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'"esperto" per la durata dell'intervento.

I genitori possono essere invitati a scuola come Esperti/collaboratori soltanto in caso di progetti facenti parte del PTOF, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri alunni.

L'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale non riguarda i rapporti di volontariato, ma soltanto i rapporti di lavoro, tra i quali, vanno ricomprese le collaborazioni anche a

progetto, esclusivamente per quanto riguarda quelle attività che implicano un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori.

Se l'intervento comporta una spesa per il bilancio della scuola o a carico delle famiglie, deve essere inserito in un progetto all'interno del PTOF e del Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto e deve essere svolto in orari aggiuntivi alle ordinarie attività didattiche.

13. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie alunni con disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni o impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dai docenti di classe compreso, dunque, il docente di sostegno, dagli eventuali altri operatori presenti in classe, nonché, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Il collaboratore scolastico presta ausilio materiale agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici.

14. VIGILANZA SUGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, che non aderiscono allo sciopero, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27-01-82).

15. CONTATTI CON I GENITORI NEI PLESSI DELL'ISTITUTO

Fatti salvi gli incontri previsti per il funzionamento degli OO. CC. e i colloqui scuola famiglia, per eventuali esigenze particolari, i genitori comunicano con il personale scolastico tramite il RE, per posta elettronica e/o per via telefonica, richiedendo, se necessario, un appuntamento.

Non è consentito recapitare agli alunni eventuali oggetti dimenticati a casa, pertanto i genitori presteranno attenzione alla merenda e all'acqua.

E' fatto divieto agli insegnanti di convocare i genitori degli alunni a scuola durante le attività didattiche.

16. INGRESSO DI ESTRANEI NEI PLESSI DELL'ISTITUTO

È assolutamente vietato l'ingresso e la permanenza di estranei nei locali scolastici, a meno che non si tratti di persone preventivamente autorizzate dalla Dirigente scolastica.

È, inoltre, vietata la distribuzione di volantini, materiale illustrativo e divulgativo agli alunni.

I collaboratori scolastici controlleranno affinché estranei non si introducano nella scuola. Eventuali estranei vanno identificati immediatamente dai collaboratori scolastici che informeranno il responsabile di plesso a cui saranno fornite specifiche direttive dal Dirigente scolastico, per affrontare le diverse situazioni.

Lo stesso vale per i tecnici o le ditte che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale.

In caso di presenza di squadre di operai per i lavori di manutenzione dei plessi, per nessun motivo è consentito che gli alunni entrino in contatto con detto personale.

17. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il dirigente scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di **uno ogni quindici alunni** salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori. In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, viene designato un accompagnatore per ogni alunno disabile.

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, impartire agli

alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene a regole semplici di educazione stradale.

Durante le attività extrascolastiche va evitata il più possibile, la presenza di eventuali genitori, salvo particolari esigenze degli alunni. In nessun caso l'eventuale presenza di genitori esula il docente dagli obblighi di vigilanza sugli alunni.

18. INFORTUNI DI ALUNNI - ADEMPIMENTI

Si ricorda che tutto il personale è tenuto a prestare tempestivo soccorso agli alunni in caso di infortunio, sebbene si confermi la presenza di specifiche figure addette al Primo Soccorso che devono intervenire con immediatezza. Si indicano, qui di seguito, le operazioni da compiere in caso di infortunio o incidente o danno, appena dopo le azioni di immediato soccorso:

1. avvertire i familiari, ricordando loro che in caso di ricorso al Pronto Soccorso (preferibile, soprattutto in caso di danno evidente) o a un medico di fiducia, il referto o certificato medico, devono poi essere consegnati, con tempestività, all'ufficio di segreteria, per i necessari adempimenti amministrativi e assicurativi;
2. qualora i familiari siano irraggiungibili e si dubiti o sia evidente che l'infortunio necessiti di intervento o, anche solo, accertamento medico, contattare immediatamente il servizio di emergenza medica (numero telefonico 118); nel caso di trasferimento dell'alunno al pronto soccorso un docente o un collaboratore scolastico accompagnerà lo stesso;
3. compilare, nelle ore appena successive all'evento, e comunque il più presto possibile, dettagliata e sottoscritta denuncia di infortunio, quindi inoltrare in segreteria; la denuncia di infortunio deve essere presentata con le medesime modalità anche nel caso di infortuni del personale.

19. MALESSERE DELL'ALUNNO A SCUOLA

In caso di malessere dell'alunno a scuola (febbre, crisi respiratoria, tosse insistente, vomito, ecc.):

- l'insegnante dell'alunno chiede al collaboratore scolastico o a un collega la vigilanza per la classe e provvede ad accompagnare l'alunno fuori dall'aula in attesa che giunga il genitore;
- il docente attende l'arrivo del genitore che è stato precedentemente contattato per telefono;
- il genitore porta a casa il figlio e contatta il proprio PLS/MMG.

In caso di infortunio, che preveda il ricorso a cure presso il Pronto Soccorso, resta prescritto il ricorso al servizio di Emergenza 118, inoltre il genitore verrà informato dalla scuola e potrà prelevare immediatamente il minore.

20. SOMMINISTRAZIONE FARMACI AGLI ALUNNI CON PARTICOLARE STATO DI SALUTE.

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale a fronte di una certificazione medica (chiedere modulistica presso gli uffici di segreteria). Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, individua:

- il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici, durante l'orario scolastico, ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verifica la disponibilità degli operatori scolastici, in servizio, a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci e provvede ad organizzare la formazione specifica.

Si ribadisce che resta in ogni modo prescritto il ricorso al servizio di Emergenza 118 nei casi in cui non sia possibile somministrare il farmaco o questo risulti inefficace.

In caso di improvviso malessere dell'alunno, il genitore verrà informato dalla scuola e potrà prelevare immediatamente il minore.

21. CONSUMO DI CIBI E BEVANDE

Possono aver luogo a scuola feste di vario genere in classe (compleanni, Carnevale ...), previa richiesta dei genitori degli alunni agli insegnanti. Questi ultimi avranno cura di disciplinare queste situazioni, in modo che i tempi siano contenuti e, di norma, circoscritti alle pause ricreative. Fatta salva, comunque, la garanzia di un clima di classe/sezione corretto, impedendo ogni possibile eccesso (schiamazzi, disordine eccessivo, deturpazione dell'ambiente).

Le aule devono essere sempre lasciate in condizioni di igiene e ordine tale da poter agevolare il successivo intervento dei collaboratori scolastici. Come da normativa vigente, le bevande e gli

alimenti introdotti nell'edificio scolastico dovranno essere confezionati e sigillati, riportando l'etichetta relativa agli ingredienti utilizzati e alla data di scadenza. Oltre a ciò, eventuali prodotti da forno e pasticceria non devono contenere creme, panna o farciture e devono essere acquistati lo stesso giorno della festa. Si potranno pertanto proporre esclusivamente: crostate con marmellata, torte asciutte (tipo paste frolle, ciambella, biscotti frollini, focacce ecc...).

È da evitare il consumo eccessivo di bevande gasate.

Prima della somministrazione, gli insegnanti avranno cura di verificare l'integrità delle confezioni, gli ingredienti e la data di scadenza dei prodotti.

Sarà cura degli insegnanti vigilare su eventuali alunni con problemi di intolleranze alimentari, celiachia, ecc.

Per motivi igienico-sanitari e nutrizionali, **è assolutamente vietato il consumo, all'interno della scuola di cibi preparati in ambito domestico**. Durante i momenti conviviali e le feste a scuola si potranno utilizzare esclusivamente bicchieri di carta o biologici e tovagliolini di carta o piatti di carta per il consumo dei cibi.

A conclusione dei momenti conviviali, gli stessi docenti avranno cura di differenziare i rifiuti, impegnandosi a separarli secondo i criteri della raccolta differenziata.

In ogni momento è richiesto agli alunni il massimo rispetto per gli ambienti scolastici e quanto in essi contenuto, qualora si verificassero episodi di danneggiamento di oggetti, arredi, infrastrutture scolastiche, sarà individuato il responsabile per il risarcimento economico del danno. Ove non fosse individuabile il singolo responsabile, saranno ritenuti responsabili tutti i frequentatori possibili dello specifico ambiente e di quanto vi è contenuto.

22. SICUREZZA

Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza e alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza.

Per ciascun plesso/sede, saranno programmate le prove di evacuazione nell'anno scolastico.

Occorre verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti con disabilità.

Porre particolare attenzione alla vigilanza nei punti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;
- presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti, distributori ingombranti, ecc;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipánico - che dovranno risultare sempre apribili;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori, ecc. privi di cassette di sicurezza;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o sedie regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici ecc; impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre.

In tutti i casi soprarichiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.

Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare alla Dirigente scolastica eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. **In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.**

23. DIVIETO UTILIZZO CELLULARI

E' tassativamente vietato agli alunni l'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici **durante le ore di lezione** (C.M. 15 MARZO 2007). L'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente. Durante il periodo di permanenza a scuola, eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte, mediante il telefono della scuola da parte dei docenti o del personale ATA.

Eventuali fotografie o riprese fatte con i video telefonini si configurano come violazioni della privacy e quindi perseguibili per legge.

Il mancato rispetto del divieto da parte degli allievi è sanzionato con ritiro del telefono a cura dell'insegnante che, dopo aver annotato nel registro di classe l'adozione del provvedimento, lo custodirà fino a consegnarlo al genitore al termine delle lezioni. Per eventuali casi particolari, quali ad esempio gravi motivi di salute di familiari, e solo previa richiesta della famiglia, il docente potrà autorizzare i singoli studenti a tenere il cellulare nello zaino.

Il divieto di utilizzare il cellulare, durante le lezioni o lo svolgimento delle proprie mansioni, è da intendersi rivolto anche a tutto il personale della scuola in servizio salvo diverse autorizzazioni disposte dal dirigente scolastico per necessità motivate.

Occorre prestare attenzione a non perdere di vista la vigilanza sugli alunni distraendosi con l'uso del cellulare.

24. VIGILANZA SUI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

La Legge n. 71/2017 all'art. 5 prevede che il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto di Corresponsabilità (D.P.R. n. 235/07) contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

I docenti e i collaboratori scolastici, così come stabilito dal CCNL settore Istruzione e Ricerca 2016/18, nell'ambito dei compiti di vigilanza, sono tenuti ad assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo, dandone immediata comunicazione al dirigente scolastico, per i provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

Si confida nella collaborazione di tutto il personale.

La Dirigente Scolastica

Ambra Rosa

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93)